



CONFINDUSTRIA

Sanzioni USA all'Iran

Decisioni del 5 novembre
riguardo alla possibilità di
mantenere temporaneamente
importazioni di petrolio

6 Novembre 2018

Inquadramento. Con lo “*snap back*” dell’8 maggio, l’amministrazione USA aveva anticipato il ripristino delle sanzioni nei confronti dell’Iran precedentemente sospese nel gennaio del 2016 in ragione degli impegni assunti nel quadro del JCPOA. Le due date per i c.d. “*wind-down*” (finestre temporali entro le quali gli operatori avrebbero dovuto cessare le attività in essere corrispondenti alle misure oggetto del ripristino per evitare di incorrere in sanzioni anche extraterritoriali) erano il 6 agosto ed il 4 novembre. Gli USA avevano inoltre stabilito che, nei 180 giorni precedenti la seconda data, avrebbero condotto delle consultazioni con i partner internazionali per valutare la loro aderenza ai principi espressi nel Memorandum Presidenziale dell’8 maggio.¹ Il risultato di tale impegno si è concretizzato nella possibilità concessa ad otto Paesi, tra cui l’Italia² di continuare *temporaneamente* (per ulteriori sei mesi) ad importare limitate quantità di petrolio dall’Iran. Tale concessione viene denominata *Special Reduction Exception – SRE*.

Le sanzioni secondarie ripristinate. Come stabilito dal Memorandum presidenziale dell’8 maggio scorso, alla mezzanotte del 4 novembre è scattato il secondo “*wind-down*” con il quale gli USA hanno ripristinato il secondo blocco di sanzioni, dopo quello rientrato in vigore il 6 agosto³. Come il precedente, anche le misure rientrate in vigore a novembre hanno carattere extraterritoriale. In particolare queste sanzioni⁴ riguardano:

- Gli operatori portuali dell’Iran e dei settori della navigazione e della costruzione navale, comprese IRISL e South Shipping Line Iran e soggetti collegati;
- Le transazioni petrolifere intrattenute, tra gli altri, con la National Iranian Oil Company (NIOC), la Naftiran Intertrade Company (NICO) e la National Iranian Tanker Company (NITC). Esse comprendono l’acquisto di petrolio, di prodotti petroliferi e/o prodotti petrolchimici;
- le transazioni di istituzioni finanziarie straniere con la Banca centrale dell’Iran e le istituzioni finanziarie iraniane designate ai sensi della Sezione 1245 del National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012 (NDAA);

¹ “... *the state department intends to consider relevant evidence in assessing each country’s efforts to reduce the volume of crude oil imported from Iran during the 180 day wind down period, including the quantity and percentage of reduction in purchasing Iranian crude oils, the termination of contracts for future delivery of Iranian oil and other actions to demonstrate a commitment to decrease substantially such purchases. The State department expects to engage in consultations with countries currently purchasing crude oil during the 180 day wind down period*”.

² Cina, India, Italia, Corea del Sud, Turchia, Taiwan, Giappone e Grecia.

³ Aventi ad oggetto: -) Acquisto, da parte del Governo iraniano, di banconote americane; -) Commercio con l’Iran di oro e metalli preziosi; -) Vendita diretta o indiretta, fornitura e trasferimento da/verso l’Iran di grafite, metalli grezzi o semi-lavorati (es. acciaio, alluminio), carbone e software per integrazione di processi industriali; -) Transazioni significative connesse all’acquisto o alla vendita e mantenimento di fondi o conti significativi al di fuori del territorio dell’Iran denominati in valuta locale (rial) ; -) Acquisto sulla sottoscrizione o sulla facilitazione dell’emissione del debito sovrano iraniano; -) Settore automotive iraniano.

⁴ Comunicato stampa Dipartimento del tesoro del 5 novembre. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm541>.

- la fornitura di servizi di messaggistica finanziaria specializzata (SWIFT) alla Banca centrale iraniana ed alle istituzioni finanziarie iraniane riportate al par. 104(c)(2)(E)(ii) del *Comprehensive Iran Sanctions and Divestment Act* 2010 (CISADA);
- la fornitura di servizi di sottoscrizione, assicurazione o riassicurazione;
- il settore energetico dell'Iran.

Entità e soggetti listati (*Special Designated Nationals and blocked persons list – lista SDN*). Per quanto concerne le entità e i soggetti che erano stati rimossi dalla lista SDN nel gennaio 2016 a seguito del “*lifting*” delle sanzioni stabilito in base al JCPOA, essi sono stati di nuovo riportati nella lista in questione. Complessivamente, questo elenco di entità e soggetti con i quali sono proibite le relazioni finanziarie, economiche e commerciali ammonta a circa 700 unità, di cui 300 non erano stati precedentemente designati e sono, pertanto, da considerarsi aggiuntivi.⁵ Complessivamente, oltre 900 soggetti ed entità iraniane o connesse all'Iran sono state designate a fini sanzionatori dagli Usa nel corso degli ultimi due anni.

Transazioni, banche ed enti finanziari. Permane e si acuisce il problema del *listing* della quasi totalità (50) delle banche iraniane, delle loro sussidiarie internazionali e domestiche e della banca centrale iraniana⁶, del fatto che la società di diritto belga SWIFT - che gestisce gran parte della messaggistica finanziaria a livello globale - starebbe pianificando l'interruzione dei propri servizi nei confronti di alcune istituzioni finanziarie iraniane.

Special Reduction Exception – SRE. Le recenti decisioni dell'amministrazione USA riguardano specificamente l'Italia. Uno tra i principali obiettivi che gli USA intendono perseguire con il ripristino delle sanzioni è di isolare l'Iran dal commercio mondiale nella sua principale fonte di introiti, il greggio. A questo riguardo, tuttavia, già dal maggio scorso era stato anticipato che gli USA avrebbero accordato alcune eccezioni in base agli sforzi di ciascun paese partner di ridurre le importazioni di petrolio iraniano durante i 180 giorni che precedevano il 4 novembre. Tali sforzi si sarebbero dovuti concretizzare attraverso “*la rescissione dai contratti in essere per future forniture ed ogni altra azione volta a dimostrare l'impegno nel ridurre questi acquisti*”. Circostanza riconosciuta all'Italia che è entrata nel novero degli otto Paesi beneficiari della *Special Reduction Exception*.

Il significato del termine “eccezione”. In base alle informazioni disponibili⁷, il termine “eccezione” non va assolutamente inteso come sinonimo di “esenzione”, ossia che gli operatori italiani nel loro insieme, le loro attività e transazioni finanziarie collegate ai settori listati e non listati sono posti indefinitamente al riparo dagli effetti extraterritoriali di tutte le sanzioni sopra menzionate, bensì come la possibilità per l'Italia di continuare ad acquistare petrolio iraniano, verosimilmente alle quantità attuali, per un ulteriore periodo di 180 giorni (sei mesi).

⁵ Per l'elenco completo si veda il sito ufficiale del Dip. del tesoro USA. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx

⁶ 70 se si includono tutte le “*Iran-related financial institutions and their foreign and domestic subsidiaries*”.

⁷ FAQ - OFAC aggiornate al 5 novembre <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx>

A rigor di logica, tale deroga temporanea comprenderebbe anche le attività collegate alle forniture di petrolio, pertanto – in linea teorica – anche quelle finanziarie, sebbene con il *caveat* temporale, poiché la SRE è limitata nel tempo.

Lo *Special Purpose Vehicle* – SPV europeo. Le dichiarazioni rilasciate dall’Alto Rappresentante della UE Mogherini all’indomani del ripristino unilaterale delle sanzioni USA vertevano sostanzialmente su due punti: uno era l’aggiornamento del c.d. “Regolamento di blocco”⁸, l’altro che la BEI (ma nel prosieguo si è appurato che non sarebbe stato possibile) o altre entità finanziarie europee avrebbero messo a punto un sistema per mantenere aperte le transazioni commerciali e finanziarie con l’Iran nei settori “permessi”. Ad oggi, non ci risulta sia stato dato seguito concreto a tali iniziative. Ciò che ci risulta, sebbene in maniera non ufficiale, è che alcuni Stati membri⁹ starebbero lavorando per creare un tale sistema, il quale sarebbe aperto anche alla partecipazione di altri Stati membri. Esso sarebbe congegnato come una sorta di baratto (“*barter trade*”), ovverossia – più precisamente - una “compensazione” che consentirebbe di utilizzare il prezzo corrisposto per gli acquisti di petrolio per pagare le esportazioni verso l’Iran ritenute “legali” ai sensi di entrambe le legislazioni UE e USA, rendendo possibili le transazioni finanziarie per i canali commerciali consentiti. Tuttavia, alla luce delle decisioni dell’amministrazione USA di questi giorni, se tale pratica fosse possibile a fronte dell’import di petrolio (ancorché limitato nelle quantità) potrebbero attivarla soltanto l’Italia e/o la Grecia e soltanto per i prossimi sei mesi.

Ipotesi a livello nazionale. Posto che la UE non ha ancora finalizzato la propria iniziativa, l’ipotesi che meriterebbe di essere perlustrata è di creare un tale strumento a livello nazionale, alla stregua del piano che riguardava Invitalia. Qualora si convenisse di attribuire queste funzioni ad una banca o ad un ente finanziario, il suo funzionamento non sarebbe semplice: si baserebbe su un orizzonte temporale e su quantità di petrolio limitate, quindi non necessariamente in grado di coprire tutto l’export nazionale (ovviamente nei settori “permessi”). L’esportatore iraniano di petrolio dovrebbe indicare all’importatore dove intende essere pagato e, con quei proventi, corrispondere le imprese esportatrici. Funzioni che soltanto un’entità attrezzata potrebbe svolgere con la necessaria *due diligence* e consapevole di rappresentare *pro tempore* l’unico canale attivabile per le transazioni finanziarie degli operatori nazionali.

⁸ Del quale si è trattato ampiamente in altre note di aggiornamento.

⁹ Segnatamente Regno Unito, Francia e Germania.